



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot. **0001068**

del 23/01/2019 ore 15:45:43

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/SPRE/tg

Roma, 23 gennaio 2019

*Informativa n. 8/2019*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Antiriciclaggio – regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007

Caro Presidente,

Ti invio il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”, approvato dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria datato 6 dicembre 2018 e trasmesso al CNDCEC in data 11 dicembre 2018.

L’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del d.lgs. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Le regole tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
- adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

Con riferimento alla valutazione del rischio, le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all’obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente dal 2007) e, dall’altro, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea e richiamata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Le regole tecniche sulla adeguata verifica della clientela, anche semplificata e rafforzata, prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune

cautele i relativi obblighi possono essere espletati in modalità centralizzata.

La conservazione dei documenti, dati e informazioni è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica, individuando regole facilmente attuabili nel rispetto dei precetti normativi.

Al fine di consentire agli iscritti l'apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il CNDCEC promuoverà specifiche attività di formazione in modalità *e-learning* nei prossimi sei mesi. Decorso tale periodo le regole tecniche saranno considerate vincolanti per gli iscritti.

Per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio in coerenza con le regole tecniche, il CNDCEC emanerà a breve anche le linee guida operative per il supporto all'attività degli iscritti.

Attesa l'importanza del documento, Ti prego di volerne dare massima diffusione tra gli iscritti.

Con i più cordiali saluti

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.